Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Martedì, 25 gennaio 1927 - ANNO V — **Numero 19**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Città di Genova: Cartelle del prestito comunale 1916 sorteggiate nella 7ª estrazione dell'11 gennaio 1927.

Società anonima Funivie Savona-San Giuseppe, in Savona: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento sorteggiate per il 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 169.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2293.

Cambiamento della denominazione della Reale Accademia medico-chirurgica di Napoli, in quella di Reale Accademia delle scienze medico-chirurgiche, ed approvazione dello statuto relativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 12 luglio 1900, col quale fu approvato lo statuto della Reale Accademia medico-chirurgica di Napoli;

Vedute le proposte presentate dall'Accademia anzidetta perchè sia modificata la denominazione dell'Accademia stessa e sia approvato un nuovo statuto meglio rispondente alle esigenze dei tempi odierni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Reale Accademia medico-chirurgica di Napoli assume la denominazione di « Reale Accademia delle scienze medico-chirurgiche ».

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Reale Accademia anzidetta, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 84. — COOP

Statuto della Reale Accademia delle scienze medico-chirurgiche, in Napoli.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La R. Accademia delle scienze medico-chirurgiche ha per fine l'incremento delle scienze mediche e chirurgiche e delle loro applicazioni.

Art. 2.

Essa si compone di 20 soci ordinari, di 60 soci aggregati (residenti o corrispondenti), di 20 soci emeriti (nazionali o stranieri) e di un numero non limitato di soci aggregati onorari.

Ha, per dirigerla, un ufficio di presidenza, costituito da un presidente, un vice-presidente, un segretario, un vice-segretario ed un tesoriere.

L'ufficio di presidenza ha alla sua dipendenza immediata un cancelliere.

Art. 3.

Si adunerà in tornate ordinarie, straordinarie e private.

Le ordinarie si terranno una volta al mese, esclusi i mesi di settembre e di ottobre, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nel regolamento.

Le straordinarie avranno luogo su domanda di sette soci ordinari, salvo i casi di urgenza nei quali l'Accademia sarà convocata di ufficio dal presidente.

Le private verranno indette sempre che saranno richieste dalla necessità di discutere degli affari interni di amministrazione e di quelli particolarmente indicati dallo statuto.

Art. 4.

Le tornate ordinarie e straordinarie saranno pubbliche.

Alle sedute private invece prenderanno parte i soli soci ordinari.

Art. 5.

Pubblicherà ogni bimestre un fascicolo di atti, contenente i processi verbali delle tornate, e le memorie lette in esse, e ne trasmetterà una copia al Ministero della istruzione pubblica.

Art. 6.

I soci ordinari e aggregati residenti hanno l'obbligo di intervenire alle adunanze accademiche, e di apportarvi il loro contributo scientifico.

Non intervenendo alle adunanze i soci ordinari per due anni consecutivi, e gli aggregati residenti per un anno, senza addurne giusti motivi alla presidenza, saranno dichiarati di ufficio dimissionari.

Art. 7.

I soci emeriti, gli aggregati corrispondenti e gli onorari hanno il diritto di intervenire alle riunioni pubbliche dell'Accademia, di farvi delle comunicazioni e di prendere parte alla discussione su le comunicazioni dei soci e degli estranei all'Accademia.

Art. 8.

Solo i soci ordinari hanno diritto al voto, eleggeranno fra loro i membri dell'ufficio di presidenza e nomineranno, nelle vacanze, i nuovi soci ordinari, emeriti e aggregati.

Art. 9.

I soci ordinari che non risiedano più in Napoli, o che abbiano raggiunto il 75° anno di età, sono di ufficio trasferiti nella categoria degli emeriti, se o appena il ruolo di questi lo consenta.

I soci aggregati residenti o corrispondenti, che abbiano raggiunto il 70° anno di età, sono nominati soci aggregati onorari.

I soci aggregati residenti pigliano il titolo di corrispondenti, e i soci corrispondenti quello di residenti, quando i primi si allontanino da Napoli e i secondi vi si stabiliscano.

Art. 10.

Qualunque deliberazione accademica, tranne quella per la nomina dei componenti l'ufficio di presidenza e dei soci ordinari (che avverranno secondo le norme stabilite negli articoli 12 e 14), non sarà valida se non sia intervenuta almeno la metà dei soci ordinari iscritti nell'albo.

Dell'ufficio di presidenza e della elezione dei soci.

Art. 11.

Ciascun membro dell'ufficio di presidenza non potrà occupare che una sola carica.

La durata di ciascun ufficio è di due anni. Non si potrà essere rieletti alla stessa carica se non sarà passato un biennio; ma si potrà essere eletti ad altra carica. Solo il segretario è rieleggibile nella stessa carica.

Art. 12.

L'elezione dei componenti l'ufficio di presidenza dovrà essere indetta per la tornata ordinaria di dicembre, ogni due anni e in seduta privata: e perchè l'adunanza sia valida occorre l'intervento di almeno i due terzi dei soci ordinari iscritti all'albo.

Se nella tornata di dicembre, per la mancanza del numero necessario dei soci, la elezione dell'ufficio di presidenza non avrà avuto luogo, essa sarà indetta in seconda convocazione entro lo stesso mese in tornata ordinaria privata, e sarà valida con qualsiasi numero di soci.

La votazione si farà a voti segreti, secondo le norme sancite nel regolamento.

Art. 13.

Vacando un posto di socio ordinario, la presidenza avrà obbligo, non prima di tre, nè dopo sei mesi, di proporre, in seduta privata, la nuova elezione, iscrivendola regolarmente in precedenza nell'ordine del giorno.

Art. 14.

Perchè l'adunanza all'uopo destinata sia valida occorre l'intervento di almeno due terzi dei soci ordinari iscritti nell'albo.

Se, per la mancanza del numero necessario dei soci, la adunanza non sarà valida, si indirà di nuovo l'elezione del socio o dei soci per la tornata ordinaria privata del mese seguente, e in essa l'elezione sarà valida con qualsiasi numero di soci.

La votazione si farà a schede segrete, e saranno eleggibili quei candidati che avranno riportato almeno un terzo dei voti dei soci intervenuti alla adunanza.

Il presidente nominerà seduta stante una Commissione per riferire sul merito dei candidati eleggibili.

Questa presenterà il rapporto nel più breve tempo possibile, anche in seduta privata, con regolare preavviso nell'ordine del giorno; e l'Accademia, con le stesse norme della presenza dei due terzi dei soci iscritti se nella prima tornata, e di qualunque numero se nella tornata successiva, ed a voti segreti, voterà sui candidati eleggibili, risultando eletti quelli che avranno il maggior numero di voti, osservando le norme stabilite nel regolamento.

Art. 15.

I requisiti necessari per l'ammissione a socio ordinario sono: opere o memorie pubblicate, di merito non comune; insegnamento pubblico e privato, sostenuto per molti anni con rinomanza; concorsi scientifici di cattedra o di medico o di chirurgo primario di ospedale, con splendida riuscita; l'appartenere già come socio aggregato all'Accademia. Le opere di gran merito hanno la preferenza sugli altri requisiti.

Art. 16.

I soci emeriti e gli aggregati saranno eletti con la stessa procedura e per i medesimi requisiti dei soci ordinari; però la loro elezione può farsi in seduta pubblica, dopo la lettura del relativo rapporto accademico fatta nel modo consueto, e basterà per essi la presenza della metà più uno dei soci ordinari iscritti.

Art. 17.

Le nomine fatte dall'Accademia sia dei soci, sia dei membri dell'ufficio di presidenza, saranno subito notificate al Ministero della istruzione pubblica per la Sovrana approvazione.

Art. 18.

Le nomine dei soci non avranno effetto se non quando la Accademia per mezzo dell'ufficio di presidenza avrà inviato all'eletto il relativo diploma, nel quale sarà indicato il giorno della proclamazione e quello della Sovrana sanzione.

Art. 19.

Ai soci ordinari sarà corrisposto un gettone di presenza per le sole tornate ordinarie, che non potranno essere nell'anno in numero maggiore di undici; e nella misura che risulterà dalla distribuzione della somma fissata dalla Accademia nel proprio bilancio, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Attribuzioni del presidente.

Art. 20.

Il presidente regolerà le adunanze, secondo le consuetudini accademiche; le scioglierà o prolungherà secondo il bisogno e le convocherà straordinariamente nei casi previsti dall'art. 3.

Accorderà il permesso a quei soci che saranno obbligati ad assentarsi per qualche tempo. Sottoscriverà col segretario i processi verbali, i diplomi accademici ed i mandati di pagamento. Nominerà i componenti delle deputazioni, che l'Accademia crederà di dover costituire per uffici straordinari; nonchè i membri delle Commissioni per l'esame delle memorie od altro, e per riferire sul merito dei soci da eleggersi.

Art. 21.

Mancando il presidente, esso sarà sostituito dal vice-presidente in tutte le sue attribuzioni.

Se in una tornata saranno assenti il presidente ed il vice-presidente, la presidenza sarà tenuta dal socio più anziano di nomina.

Del segretario e del vice-segretario.

Art. 22.

Il segretario redigerà i processi verbali delle adunanze, e ne darà lettura all'Accademia; con l'approvazione del presidente, stabilirà l'ordine del giorno delle adunanze stesse; manterrà la corrispondenza a nome della Accademia, e dovrà curare la redazione e la regolare pubblicazione degli atti.

Art. 23.

Per queste sue funzioni il segretario godrà dell'assegno di un doppio gettone, oltre di quello che percepirà come socio ordinario.

Art. 24.

Il vice-segretario disimpegnerà le funzioni del segretario in mancanza di questo, e ne percepirà l'assegno per tutto il tempo della supplenza, qualunque sia la cagione della mancanza del segretario.

Della biblioteca e dell'archivio.

Art. 25.

La custodia e l'ordinamento della biblioteca e dell'archivio sono affidati all'ufficio di segreteria.

Del tesoriere.

Art. 26.

Il tesoriere incasserà tutte le somme dell'Accademia, per darne conto alla medesima secondo il bilancio attivo e passivo, che l'Accademia dovrà approvare ogni anno.

Farà tutti i pagamenti ordinari e straordinari, che l'Accademia avrà stabilito, in base a mandati sottoscritti dal presidente e dal segretario, e corrispondenti ai capitoli del bilancio od a speciali deliberazioni dell'Accademia; ed esigerà la quietanza dei pagamenti fatti.

Nella prima seduta di ogni anno accademico esibirà il conto degli introiti ed esiti fatti nell'anno accademico precedente con i corrispondenti mandati e quietanze: e il conto, esaminato e riveduto da una commissione, sarà approvato dall'Accademia e consegnato all'archivio, perchè vi sia custodito.

Del cancelliere.

Art. 27.

Il cancelliere deve adempiere a tutti i servizi di amministrazione, di cui è bisogno nell'Accademia; è ad immediata dipendenza dell'ufficio di presidenza, e specialmente del segretario.

Percepirà un compenso annuale, pagabile anche a rate, eventuali gratificazioni, nella misura stabilita su proposta dell'ufficio di presidenza e approvata dai soci in seduta privata nel dicembre di ogni anno.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 28.

Gli attuali soci ordinari e aggregati che per anzianità di nomina occupano negli attuali albi un posto rispettivamente dopo il 20° nell'albo degli ordinari e dopo il 60° nell'albo degli aggregati, conservano l'attuale loro titolo e i diritti al titolo inerenti, e gradualmente, e sempre per anzianità, passeranno di ufficio ad occupare i posti che si renderanno vacanti rispettivamente nell'albo dei 20 soci ordinari o dei 60 soci aggregati, stabiliti dall'art. 2 dello statuto.

Art. 29.

Il presente statuto costituisce la legge dell'Accademia.

Potranno però proporsi delle modifiche. La proposta dovrà farsi o dall'ufficio di presidenza o da almeno dieci soci ordinari; dovrà essere approvata in apposita tornata, nella quale interverranno non meno dei due terzi dei soci ordinari iscritti nell'albo; e le modifiche approvate avranno effetto solo dopo la Sovrana sanzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 170.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2342.

Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Milano, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 256, foglio 152. — CASATI.

Statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Milano

TITOLO I.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 1.

La Regia Scuola d'ingegneria di Milano ha per fine di impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale ed in architettura.

Art. 2.

I corsi che conducono alle lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale ed in architettura, sono quinquennali.

Art. 3.

I titoli di ammissione al primo anno di corso sono determinati dall'articolo 47 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore.

Coloro i quali abbiano seguito tutti i corsi di un biennio propedeutico istituito presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in dipendenza dell'art. 8 del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, o presso altra Scuola di ingegneria quinquennale ed abbiano superato i relativi esami saranno ammessi al primo anno del corso di scienze tecniche ed applicative.

A coloro i quali provengono da Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso cui non esista il biennio propedeutico per l'ingegneria, saranno applicate le norme degli articoli 72 e 73 del Regolamento generale universitario.

Art. 4.

Lo studente, al momento dell'iscrizione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi da seguire e le firme di frequenza dei professori. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 5.

Gli insegnamenti per ciascun corso sono distribuiti in due periodi: un biennio di scienze matematiche e sperimentali ed un triennio di scienze tecniche ed applicative.

Le materie di insegnamento obbligatorie pel primo biennio sono le seguenti:

Biennio comune agli allievi ingegneri civili e industriali.

1° *Anno*:

Analisi matematica I;
Geometria analitica, proiettiva e descrittiva;
Fisica sperimentale I;
Chimica generale ed inorganica;
Disegno d'ornato;
Tedesco o Inglese (facoltativo).

2° *Anno*:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica sperimentale II;
Chimica organica;
Applicazioni di geometria descrittiva;
Disegno di architettura;
Mineralogia;
Geologia;
Tedesco o Inglese (facoltativo).

Biennio per gli allievi architetti.

1° *Anno*:

Matematica I;
Fisica sperimentale I;
Geometria descrittiva;
Elementi di architettura;
Ornato e figura.

2° *Anno*:

Matematica II;
Meccanica pratica;
Fisica sperimentale II;
Materiali da costruzione con nozioni di chimica;
Applicazioni di geometria descrittiva;
Elementi di architettura;
Ornato e figura.

Le materie di insegnamento pel triennio di scienze tecniche ed applicative sono le seguenti:

Triennio per gli allievi ingegneri civili.

1° *Anno*:

Scienza delle costruzioni e statica grafica;
Fisica tecnica;
Meccanica applicata alle macchine;
Elettrotecnica pratica;
Materiali da costruzione con esercitazioni;
Agraria;
Elementi di architettura con disegno;
Storia dell'arte.

2° *Anno*:

Topografia e geodesia I;
Tecnica delle costruzioni;
Macchine termiche e idrauliche;
Idraulica generale e costruzioni idrauliche I;
Architettura pratica I;
Igiene applicata all'ingegneria;
Economia rurale ed estimo.

3° *Anno*:

Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso;
Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario;
Idraulica generale e costruzioni idrauliche II;
Ponti ed opere marittime;
Topografia e geodesia II;
Architettura pratica II;
Materie giuridiche.

Le materie di insegnamento pel triennio di ingegneria industriale, sono ordinate in diversi modi, secondo che gli allievi desiderino seguire le specialità meccaniche, o le specialità chimiche, o le specialità elettrotecniche.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali con specializzazione meccanica.

1° *Anno*:

Fisica tecnica;
Scienza delle costruzioni e statica grafica;
Meccanica applicata alle macchine;
Elettrotecnica generale I;
Chimica analitica;
Materiali da costruzione con esercitazioni;
Economia politica e industriale;
Disegno di macchine.

2° *Anno*:

Topografia e geodesia;
Tecnica delle costruzioni;
Macchine termiche e idrauliche con laboratorio;
Costruzione delle macchine;
Elettrotecnica generale II;
Idraulica generale e costruzioni idrauliche;
Chimica tecnologica I;
Tecnologie meccaniche I.

3° *Anno*:

Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso;
Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario;
Ponti ed opere marittime;
Costruzione dei motori termici e idraulici;
Tecnologie meccaniche II;
Impianti industriali;
Chimica tecnologica II;
Metallurgia e miniere;
Tecnologie elettriche.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali con specializzazione chimica.

1° *Anno*:

Fisica tecnica;
Scienza delle costruzioni e statica grafica;
Meccanica applicata alle macchine;
Elettrotecnica pratica;
Chimica analitica;
Materiali da costruzione con esercitazioni
Economia politica e industriale;
Disegno di macchine.

2° *Anno*:

Topografia e geodesia;
Tecnica delle costruzioni;
Macchine termiche e idrauliche con laboratorio;
Costruzione delle macchine;
Idraulica generale e costruzioni idrauliche;
Tecnologie meccaniche I;
Chimica tecnologica I;
Macchinario della tecnologia chimica;
Chimica fisica;
Chimica agraria.

3° *Anno*:

Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso;
Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario;
Tecnologie meccaniche II;
Impianti industriali;
Chimica tecnologica II;
Elettrochimica;
Metallurgia e miniere;
Tecnologie elettriche.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali con specializzazione elettrotecnica.

1° *Anno*:

Fisica tecnica;
Scienza delle costruzioni e statica grafica;
Meccanica applicata alle macchine;
Elettrotecnica generale I;
Chimica analitica;
Materiali da costruzione con esercitazioni;
Economia politica e industriale;
Disegno di macchine.

2° *Anno*:

Topografia e geodesia;
Tecnica delle costruzioni;
Macchine termiche e idrauliche con laboratorio;
Costruzione delle macchine;
Idraulica generale e costruzioni idrauliche;
Elettrotecnica generale II;
Tecnologie meccaniche I;
Chimica tecnologica.

3° *Anno*:

Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso;
Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario;
Costruzioni idroelettriche;
Costruzione dei motori termici e idraulici;
Elettrochimica;
Tecnologie elettriche;
Misure elettriche ed impianti elettrici;
Costruzioni elettromeccaniche;
Metallurgia e miniere;
Impianti industriali;
Trazione elettrica.

Triennio per gli allievi architetti.

1° *Anno*:

Fisica tecnica (esclusa la termodinamica);
Scienza delle costruzioni e statica grafica;
Architettura e composizione architettonica I;
Decorazione e figura I;
Prospettiva I;
Storia dell'arte.

2° *Anno*:

Tecnica delle costruzioni;
Topografia;
Architettura e composizione architettonica II;
Decorazione e figura II;
Architettura pratica I;
Prospettiva II;
Organismi e storia dell'architettura I;
Igiene applicata all'ingegneria.

3° *Anno*:

Architettura e composizione architettonica III;
Decorazione e figura III;
Architettura pratica II;
Organismi e storia dell'architettura II;
Prospettiva III;
Materie giuridiche.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESAMI.

Art. 6.

Gli esami si fanno separatamente per le singole materie obbligatorie indicate nell'art. 5.

Tuttavia il Consiglio della Scuola alla fine di ciascun anno accademico può stabilire aggruppamenti di materie per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

Delle Commissioni di esame fanno parte i professori delle relative materie e un libero docente o cultore di esse. In nessun caso i commissari saranno meno di tre.

Art. 7.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo, di regola, dopo la chiusura annuale dei corsi e precisamente nel periodo che va dal 16 giugno al 31 luglio.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 8.

Gli esami di profitto sono, di regola, orali, eccettuati i casi di materie richiedenti prove grafiche o pratiche. Si potrà far luogo anche ad esami scritti, i quali, però, nei casi di risultato dubbio per qualsiasi ragione, o di insufficienza, dovranno essere sempre integrati da una prova orale.

Art. 9.

Per presentarsi all'esame di laurea è necessario aver superato tutte le prove sulle materie obbligatorie ed avere presentati i progetti redatti negli ultimi anni sotto la vigilanza dei relativi professori ed assistenti.

La Commissione esaminatrice sceglie, per le discussioni, alcuni fra i detti progetti secondo le norme seguenti:

Per i laureandi in ingegneria civile:

Due progetti scelti fra le costruzioni civili, le costruzioni stradali, le costruzioni idrauliche, i ponti e le opere marittime.

Per i laureandi in ingegneria industriale con specializzazione meccanica:

Un progetto scelto fra le costruzioni dei motori termici e idraulici, e le costruzioni di ponti ed opere marittime, ed uno comprendente lo svolgimento di un impianto industriale.

Per i laureandi in ingegneria industriale con specializzazione chimica:

Un progetto relativo all'impianto di un'industria chimica od elettrochimica.

Per i laureandi in ingegneria industriale con specializzazione elettrotecnica:

Un progetto relativo alle costruzioni elettromeccaniche.
Un progetto completo di impianto idroelettrico.

Per i laureandi architetti:

Esame dei progetti eseguiti durante l'ultimo anno e studio di un progetto con successivo sviluppo, sotto la vigilanza della Commissione.

Art. 10.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di laurea sono tre: una per gli allievi ingegneri civili, una per gli allievi ingegneri industriali, ed una per gli allievi architetti.

Ciascuna Commissione si compone di sette membri, sei dei quali di regola debbono rivestire la qualità di professori ufficiali e uno almeno deve essere un libero docente.

TITOLO III.

Dell'insegnamento a titolo privato.

Art. 11.

Gli insegnamenti a titolo privato possono essere:

1) *pareggiati* ed hanno, per gli allievi che vi si iscrivono, gli stessi effetti legali degli insegnamenti ufficiali se, per il numero delle ore settimanali di lezione e per l'estensione della materia, corrispondono ai rispettivi corsi ufficiali.

2) *parziali*, se corrispondono ad una parte del corso ufficiale, o se, pur essendo uguali per l'estensione della materia, sono impartiti in un numero di ore settimanali inferiore a quello del corso ufficiale;

3) *complementari*, quando servono di sussidio o d'integrazione all'insegnamento delle materie obbligatorie.

L'assegnazione alle diverse categorie è determinata dal Consiglio della Scuola, in base all'esame dei rispettivi programmi.

I programmi dei corsi liberi debbono essere presentati, per l'approvazione, al Consiglio della Scuola, entro il mese di ottobre.

Art. 12.

Per le discipline, il cui insegnamento richiede il sussidio del materiale dei gabinetti, il privato docente deve unire al programma la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e sperimentare.

I Direttori dei laboratori e gabinetti non hanno obbligo di concedere ai privati docenti l'uso degli strumenti e delle collezioni. Possono fare, ove lo credano opportuno, tale concessione, assumendo, peraltro, piena responsabilità, per qualsiasi deterioramento del materiale del quale sono consegnatari.

In ogni caso la spesa per il materiale di consumo deve essere a carico del libero docente.

TITOLO IV.

Norme relative alla disciplina degli studenti.

Art. 13.

Le punizioni disciplinari per gli allievi sono:

1) l'ammonizione;

2) l'interdizione temporanea da uno a più corsi;

3) la sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4) l'espulsione temporanea dalla Scuola.

La punizione 1) è inflitta dal Direttore in seguito a denuncia degli insegnanti per ripetute assenze dalle lezioni e dalle esercitazioni o per irregolare e poco rispettosa condotta dell'allievo, quando non risulti abituale.

La punizione 2) è inflitta quando le mancanze di cui sopra risultino abituali. Lo studente incolpato sarà informato della proposta fatta a suo carico dieci giorni prima che il Consiglio della Scuola sia convocato per le conseguenti sanzioni, e potrà difendersi personalmente o per iscritto.

Le punizioni 3) e 4) possono essere applicate dal Consiglio della Scuola per gravi mancanze disciplinari, previa comunicazione degli addebiti allo studente, che può difendersi nei modi di cui al comma precedente.

Tutte le pene disciplinari vengono rese esecutive dal Direttore.

Dell'avvenuta punizione dei gradi 2°, 3° e 4° viene fatta menzione nel libretto di iscrizione e nel registro della carriera scolastica, dandone pure comunicazione ai genitori o al tutore dello studente. Dell'applicazione della pena di 4° grado viene data notizia a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

La pena inflitta allo studente in altro Istituto superiore viene applicata anche nella Scuola d'ingegneria di Milano, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 14.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui al precedente articolo.

Art. 15.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 171.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2341.

Concessione alla Società generale italiana Edison di elettricità di Milano dell'impianto e dell'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nell'Officina di Sesto San Giovanni e nella Centrale Carlo Esterle (comune di Cornate d'Adda).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la domanda con la quale la Società generale italiana Edison di Elettricità di Milano chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società generale italiana Edison di elettricità con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nell'Officina di Sesto San Giovanni e nella Centrale Carlo Esterle (comune di Cornate d'Adda).

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere in seguito emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra l'Officina di Sesto San Giovanni e la Centrale Carlo Esterle, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

Le lunghezze d'onda assegnate alle dette stazioni sono di 3800 e 5000 metri. Tali onde dovranno essere variate nel caso arrecassero disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a cinque watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società generale italiana Edison di elettricità, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri parzialmente o totalmente la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi all'ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza fili e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato articolo 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego, ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo anticipato di lire 160 le quali verranno imputate sul capitolo 15 del bilancio di entrata per l'esercizio 1925-26 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 149. — CASATI.

Numero di pubblicazione 172.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 36.

Istituzione di un'agenzia del Monopolio italiano dei tabacchi in Oriente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 aprile 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di istituire in Oriente apposita agenzia del Monopolio italiano, incaricata dei servizi di informazione sulla coltura e sul commercio dei tabacchi, e degli acquisti diretti dei tabacchi stessi in quelle regioni;

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, che stabilisce il trattamento economico da farsi al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missioni all'estero;

Considerato essere necessario di stabilire, per i funzionari in missione in Oriente, incaricati del funzionamento dell'accennata agenzia, un trattamento economico in armonia con le particolari condizioni di vita in cui essi si trovano;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Oriente, sotto l'unica e diretta dipendenza del Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative, in località da destinarsi dalla stessa Direzione generale e che potrà in seguito variare qualora le esigenze dei servizi lo richiedano, un'agenzia del Monopolio italiano dei tabacchi, incaricata delle informazioni sulla coltura e sul commercio dei tabacchi, e degli acquisti diretti dei tabacchi stessi.

Art. 2.

A tale agenzia saranno adibiti al massimo tre funzionari dell'Amministrazione delle privative del ruolo tecnico, gruppo *A*, che avranno la delega degli acquisti, i quali saranno coadiuvati nelle operazioni di immagazzinamento, cura, con-

dizionamento e spedizione dei tabacchi acquistati, da funzionari degli altri ruoli della stessa Amministrazione, nel numero massimo di quattro.

Art. 3.

Ai suddetti funzionari sarà corrisposta, oltre il rimborso delle spese di viaggio (aumentate dei due decimi) per spostamenti dall'una all'altra località in Oriente e per recarsi in Italia ogni qualvolta vi sieno chiamati per ragioni di servizio, una indennità giornaliera di lire-oro 60 per quelli del ruolo tecnico gruppo *A* e di lire-oro 40 per quelli degli altri ruoli.

Su tali diarie non verrà applicata la riduzione di cui agli articoli 1, 6 e 7 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Le diarie suindicate non sono dovute per i giorni di navigazione, durante i quali spetterà ai funzionari anzidetti il trattamento previsto dall'art. 2 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Rimangono ferme, per i funzionari stessi, tutte le altre disposizioni contenute nell'accennato decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Art. 4.

Il Ministro proponente emetterà le disposizioni necessarie a regolare il funzionamento dell'agenzia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 158. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 173.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 37.

Agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua dovuta al Tesoro sul provento delle tasse portuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, concernente provvedimenti per le opere di ampliamento e di sistemazione del porto di Genova, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare il finanziamento di alcune opere complementari nel porto di Genova;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quota annua di L. 11,800,000, dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova, a norma degli articoli 4 del R. decreto legge 15 settembre 1923, n. 1997, e 3 del R. decreto legge 6 novembre 1924, n. 1881, sarà ridotta, per ciascuno dei sei esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, alla somma di L. 500,000, da corrispondersi in una sola rata posticipata, per ciascun esercizio.

La somma residuale di L. 11,300,000, versata in meno in ognuno dei detti esercizi finanziari, sarà ricuperata dal Tesoro con i relativi interessi composti di mora, nella misura prevista dal citato R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, negli esercizi a cominciare dal 1933-34 sino al 1958-59, mediante aumento di L. 5,011,080 sulle annualità dovute dal Consorzio per l'ammortamento delle anticipazioni ottenute dallo Stato, sino a concorrenza dell'importo necessario ad estinguere, nei 26 esercizi, il debito, per capitale ed interessi, al 30 giugno 1933.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 159. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 174.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 38.

Provvedimenti per l'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non possiedono il requisito della regolare condotta morale e politica, non possono essere ammessi a concorsi per cattedre d'istituti d'istruzione superiore, e, quando vi siano stati ammessi, non possono ottenere la nomina a dette cattedre.

Il presente articolo ha effetto dall'anno 1926-27.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, modificato dall'art. 6 del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028, e

dall'art. 4 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice è composta di cinque membri.

« La Facoltà o la Scuola o l'Istituto superiore di magistero, che ha richiesto il concorso, designa tre professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso, estranei alla Facoltà, alla Scuola e all'Istituto stessi, e inoltre tre professori di ruolo, possibilmente di materia affine, scelti nel proprio seno.

« Le Facoltà, le Scuole e gl'Istituti superiori di magistero, ai quali normalmente appartiene la cattedra messa a concorso (esclusa la Facoltà, la Scuola o l'Istituto che ha chiesto il concorso), designano collegialmente sei professori di ruolo della materia non appartenenti alla Facoltà, alla Scuola o all'Istituto cui trattasi di provvedere, o cultori della materia che non siano professori di ruolo in istituti d'istruzione superiore. Qualora non vi sia assolutamente alcun professore di ruolo o alcun cultore della materia, possono essere designati professori di ruolo o cultori di materia affine.

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione designa tre professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso estranei alla Facoltà, alla Scuola o all'Istituto cui devesi provvedere.

« Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario in ciascuno dei due gruppi designati dalla Facoltà, Scuola o Istituto che ha richiesto il concorso; due commissari nel gruppo designato collegialmente dalle Facoltà, Scuole o Istituti superiori di magistero ai quali normalmente appartiene la cattedra messa a concorso; e infine un commissario nel gruppo designato dal Consiglio superiore.

« I professori di ruolo che intendano prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle designazioni di cui al presente articolo.

« I professori o i cultori che fanno parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione non possono essere compresi nelle designazioni stesse ».

Art. 3.

Qualora ai vincitori di concorsi a cattedre di Regie università o di Regi istituti superiori o di Regi istituti superiori di magistero non sia offerta la nomina in Università o Istituti superiori o Istituti superiori di magistero, il Ministro può, dopo un mese ed entro un biennio dalla approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, nominare i vincitori suddetti alla cattedra per cui fu bandito il concorso, o a cattedra della stessa materia in altre Regie università o Regi istituti superiori o Regi istituti superiori di magistero che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato.

E' abrogato il comma ultimo dell'art. 5 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non è applicabile ai concorsi giudicati anteriormente all'anno 1926.

Art. 4.

La formula del giuramento per i professori che siano nominati o trasferiti in Regie università, Regi istituti superiori o Regi istituti superiori di magistero è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio d'insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria. Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del mio ufficio ».

Art. 5.

I professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori d'istruzione contemplati dai Regi decreti 13 marzo 1923, n. 736, e 30 settembre 1923, n. 2102, ed i personali ad essi assimilati sono dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni d'incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Le disposizioni del comma primo del precedente articolo sono estese al personale non statale che presta servizio presso le Regie università ed i Regi istituti superiori d'istruzione

La dispensa è pronunziata dal Prefetto; e contro il relativo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 7.

A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente decreto, è fissato un termine per presentare, ove credano, le proprie deduzioni.

Art. 8.

All'art. 3 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, è aggiunto il comma seguente:

« Spetta al Consiglio direttivo dell'Istituto stabilire a quali insegnamenti debbono essere assegnati i posti di ruolo disponibili, fermo restando il numero dei posti in organico. A tale effetto può essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana ».

Art. 9.

E' abrogato l'art. 7 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Art. 10.

L'art. 112 del R. decreto 30 settembre 1923, n 2102, è sostituito dal seguente:

« Le Università e gli Istituti liberi o alcune loro Facoltà o Scuole possono essere soppresse con decreto Reale, quando sia stata accertata l'insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all'interesse generale degli studi, o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore.

« Le Università e gli Istituti predetti possono inoltre essere soppressi, quando l'insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principî che governano l'ordine sociale dello Stato.

« Con lo stesso decreto Reale relativo alla soppressione saranno stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie nei riguardi del personale di ruolo e degli studenti.

« Le eventuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo saranno promosse previo concerto con il Ministro per le finanze ».

Art. 11.

Il termine della decorrenza della nomina a posti di professore universitario per l'anno accademico 1926-27, tanto in

seguito a concorso, come in virtù delle norme di cui all'articolo 17, comma secondo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è prorogato al 16 febbraio 1927.

Art. 12.

Il termine per la pubblicazione del bando dei concorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, è stabilito al 31 gennaio 1927.

Per l'apertura dei concorsi suddetti, quando essi riguardino cattedre di Università o Istituti superiori liberi o Istituti superiori di magistero pareggiati, potrà prescindersi dall'approvazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 13.

Per il primo conferimento del posto di direttore del Regio osservatorio vesuviano, istituito con il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, il Ministro per la pubblica istruzione può scegliere persona di alta e riconosciuta competenza e come tale designata dal Comitato di cui all'art. 10 del Regio decreto predetto, fermo il disposto di cui all'art. 26 del decreto medesimo.

Art. 14.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, per il rilascio delle lauree in ingegneria, è prorogato al 31 dicembre 1927.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 170. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 175.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2296.

Istituzione di un Regio consolato di 2ª categoria a Charleroi in sostituzione della Regia agenzia consolare soppressa.

N. 2296. R. decreto 5 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, la Regia agenzia consolare in Charleroi viene soppressa ed al suo posto è istituito un Regio consolato di 2ª categoria, con giurisdizione sulle provincie dello Hainaut e di Namur, che vengono pertanto distaccate dalla giurisdizione del Regio consolato a Bruxelles.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 Anno V

Numero di pubblicazione 176.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2292.

Erezione in ente morale dell'Ente di coltura e di educazione della Sardegna, in Oristano.

N. 2292. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente di coltura e di educazione della Sardegna, con sede in Oristano, viene eretto in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 177.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2308.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « R. Bonghi », in Assisi.

N. 2308. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « R. Bonghi », in Assisi, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 178.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2309.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Giosuè Carducci », in Pola.

N. 2309. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Giosuè Carducci », in Pola, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 18 novembre 1926.

Proroga nella carica di Regio commissario al Provveditorato al porto di Venezia del contrammiraglio gr. uff. Roberto Andrioli Stagno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712, e 29 luglio 1920, n. 1136, relativi all'istituzione dell'azienda autonoma « Provveditorato al porto di Venezia » con a capo il provveditore;

Visto il R. decreto-legge in data 14 maggio 1925, n. 651, col quale è data facoltà al Governo del Re di sciogliere l'amministrazione del Provveditorato suddetto, nominando un Regio commissario;

Visto il R. decreto 14 maggio 1925, col quale il contrammiraglio nella riserva navale comm. Roberto Andrioli Stagno veniva nominato Regio commissario al « Proveditorato al porto di Venezia » per la durata di sei mesi a datare dal 22 maggio 1925;

Visto il R. decreto 22 novembre 1925, con il quale il predetto contrammiraglio comm. Roberto Andrioli Stagno veniva confermato nella carica di Regio commissario per l'am-

ministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia per la durata di sei mesi a datare dal 22 novembre 1925;

Visto il R. decreto 29 aprile 1926, con il quale lo stesso contrammiraglio veniva ulteriormente confermato nella carica in questione per la durata di sei mesi a decorrere dal 22 maggio 1926;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contrammiraglio nella riserva navale gr. uff. Roberto Andrioli Stagno è confermato nella carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia per la durata di mesi sei a datare dal 22 novembre 1926.

I Nostri Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1927.

Modificazioni alla tabella dei mobili classificati di lusso agli effetti della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, numero 3273.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, penultimo capoverso, della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Ritenuta l'opportunità di modificare la tabella dei mobili classificati di lusso, allegato *B* alla legge suddetta;

Sentito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° febbraio 1927 la tabella dei mobili classificati di lusso, allegato *B* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3273, è sostituita dalla tabella seguente:

Tabella dei « mobili » classificati di « lusso » soggetti alla tassa di scambio del 2 per cento quando il prezzo supera quello sotto indicato.

Voce		Prezzo
Per camere da letto:		
Letto ad una persona senza elastico	L.	1800
Letto ad una persona con elastico	»	2100
Letto a due persone senza elastico	»	3100
Letto a due persone con elastico	»	3700
Comodino con alzata senza marmo	»	480
Comodino con alzata con marmo	»	550
Comò con alzata senza marmo o specchio	»	2500
Comò con alzata con marmo o specchio	»	3000
Armoire ad una anta senza specchio	»	2400
Armoire ad una anta con specchio	»	2800
Armoire a due ante e armoire all'inglese senza specchio	»	3600
Armoire a due ante e armoire all'inglese con specchio	»	4300
Armoire a tre ante senza specchio	»	6200
Armoire a tre ante con specchio	»	7200
Sedia incannata imbottita in bianco	»	400
Sedia imbottita ricoperta	»	500
Per camera da pranzo:		
Buffet senza cristalli o specchi	L.	4400
Buffet con cristalli o specchi	»	5200
Contro buffet senza cristalli o specchi	»	3750
Contro buffet con cristalli o specchi	»	4400
Tavola allungabile	»	2200
Sedia incannata o imbottita in bianco	»	400
Sedia comunque ricoperta	»	500
Per salotto:		
Canapè incannato o imbottito in bianco	L.	1600
Canapè ricoperto	»	2100
Poltrona incannata o imbottita in bianco	»	1000
Poltrona ricoperta	»	1300
Sedia incannata o imbottita in bianco	»	400
Sedia comunque ricoperta	»	500
Tavolo senza marmo	»	800
Tavolo con marmo	»	950
Consolle o vetrina senza marmi o specchi	»	2000
Consolle con marmi o specchi	»	2500
Giardiniera senza marmi o specchi	»	2000
Giardiniera con marmi o specchi	»	2500
Diversi:		
Cristalliera od argentiera senza cristalli o specchi	L.	2500
Cristalliera od argentiera con cristalli o specchi	»	3000
Secrétaire senza marmo	»	2300
Secrétaire con marmo	»	2400
Lavabo o toletta senza marmi o cristalli	»	2100
Lavabo o toletta con marmi o cristalli	»	2400
Chifonnières senza marmo	»	2000
Chifonnières con marmo	»	2100
Scrivania con piano di legno	»	2500
Scrivania con piano ricoperto	»	2600
Libreria senza vetri o cristalli	»	2300
Libreria con vetri o cristalli	»	2600
Tavolo con piano di legno	»	1500
Tavolo con piano ricoperto	»	1600
Servante (etagère per camera da pranzo) senza marmo	»	1200
Servante (etagère per camera da pranzo) con marmo	»	1400
Dormeuse incannata o imbottita in bianco	»	1300
Dormeuse ricoperta	»	1500
Poltrona incannata o imbottita in bianco	»	1200
Poltrona ricoperta	»	1500
Sedia incannata o imbottita in bianco	»	400
Sedia ricoperta	»	500
Ottomane e divani imbottiti in bianco	»	1300
Ottomane e divani ricoperti	»	1800

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota 22 gennaio 1927, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 11 gennaio 1927, in Santa Maria la Longa, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 12 gennaio 1927, in Carnate, provincia di Milano, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio in destra del Tirso.

Con decreto Ministeriale 18 gennaio 1927, n. 6565, il Ministro pei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica del territorio in destra del Tirso apportando alcune modifiche agli articoli 8, 13, 14, 15, 21, 23, 29, 33, 38 e 39 dello statuto stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(2ª *pubblicazione*).

Richiesta di svincolo di cauzione della Società anonima « Unione mediterranea trasporti », in Genova.

La Società anonima « Unione mediterranea trasporti » con sede in Genova, in liquidazione, ha fichiesto lo svincolo della cauzione a suo tempo costituita a garanzia degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito (Divisione assicurazioni private) non oltre il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 3 gennaio 1927 Anno V

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data della ricevuta: 28 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Scalera Vincenzo e Fanelli Pietro, per conto dei coniugi Scalera Giovanni e Leone Maria Rosa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita 1080 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data della ricevuta: 19 novembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Santo Rizzo di Guglielmo, per conto di Sorvillo Ermelinda — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita 150 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 564 — Data della ricevuta: 10 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Jazzetta Achille fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita 1120 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 gennaio 1927.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Diffida per restituzione di certificati di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

Il rev. mons. Paolo Tartaglia fu Antonino, quale presidente del Collegio di Maria di Sortino (Siracusa), a mezzo dell'usciere di conciliazione Marino Concetto, delegato dal pretore di Sortino per mancanza di ufficiale giudiziario, il 25 ottobre 1926 ha diffidato il sig. Santacroce Felice fu Vincenzo, domiciliato in Sortino a restituirgli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i sottoindicati certificati di rendita intestati al Collegio di Maria di Sortino (Siracusa), dal detto sig. Santacroce indebitamente detenuti:

Consolidato 5 %	n.	164262	di L.	500
»	»	» 164263	» »	500
»	»	» 164264	» »	500
»	»	» 164265	» »	500
»	»	» 167012	» »	2500
»	»	» 400605	» »	500

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal suddetto mons. Tartaglia.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 24 gennaio 1927 Anno V

Francia	91.89	Oro	447.55
Svizzera	446.35	Belgrado	40.85
Londra	112.39	Budapest (pengo)	4.03
Olanda	9.275	Albania (Franco oro)	447.50
Spagna	376.25	Norvegia	5.86
Belgio	[illegible].22	Svezia	6.16
Berlino (Marco oro)	5.495	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	[illegible].27	Corona Danese	6.15
Praga	68.50	Rendita 3,50 %	63.70
Romania	12.15	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	119.35	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso argentino oro	21.705	Consolidato 5 %	79.425
Peso argentino carta	9.55	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.175
New York	23.195		
Dollaro Canadese	23.19		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª pubblicazione.** **(Elenco n. 21).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5%	11564	15 —	Sella *Angela-Augusta* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bassano (Vicenza).	Sella *Angela* di Giovanni Battista, minore ecc., come contro.
»	125359	40 —	Sella *Lina* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Gavirate (Como).	Sella *Angela* di Giovanni Battista, minore ecc., come la precedente, domic. a Gavirate (Como).
»	20744	650 —	*Bianchini* Vittorio fu Luigi, domic. a New York.	*Branchini* Vittorio fu Luigi, domic. a New York.
» »	143024 143026	20 — 20 —	Ivaldi *Maddalena* } fu Giacomo, minori sotto Ivaldi *Francesco* } la p. p. della madre Bertolero Paolina fu Tommaso, ved. Ivaldi domic. in Acqui (Alessandria).	Ivaldi *Maria-Maddalena* } fu Giacomo, minori Ivaldi *Tomaso* } ecc. come contro.
Buono Tesoro triennale, 12ª emissione	278	Cap. 400 —		
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	1266	» 5,000 —	Basta *Siponta* fu Raffaele, minore sotto la tutela di Gagliardi Giovanni.	Basta *Maria-Sipontina* fu Raffaele, minore ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1678	» 3,500 —		
Cons. 5%	364691	50 —	Sormani Anna-Maria e Laura di Cesare, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze; con usufr. vital. a Sormani Cesare fu *Franco*, domic. a Firenze.	Sormani Anna-Maria e Laura di Cesare, minori, ecc., come contro; con usufr. vital. a Sormani Cesare fu *Ireneo*.
» »	310228 390159	65 — 45 —	Raballo *Battista* di Luigi, minore, domic. in Alba (Cuneo).	Raballo *Giovanni Battista* di Luigi, minore, ecc., come contro.
»	103118	200 —	Varengo Luigi fu Gio. Battista, minore sotto la p. p. della madre Viano *Maria* fu Luigi, ved. di Varengo Gio. Battista, domic. a Cuneo.	Varengo Luigi fu Gio. Battista, minore sotto la p. p. della madre Viano *Maddalena* fu Luigi, ved. di Varengo Gio. Battista, domic. a Cuneo.
»	163659	100 —	Pellerino *Battista* di Domenico, domic. in Ivrea (Torino).	Pellerino *Giovanni Battista*.
»	421738	260 —	Migliozzi *Annunziata* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Delle Fave *Mariannina*, ved. Migliozzi Pietro, domic. a Pastorano (Caserta).	Migliozzi *Angela-Maria-Annunziata* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Delle Fave *Maria*, ved. ecc., come contro.
3.50% Ricevuta provvisoria rilasciata dalla R. Tesoreria provinciale di Genova	322	Cap. 17,000 —	*Vincenzo* Gogioso fu Domenico.	*Giacomo-Vincenzo* Gogioso fu Domenico.
Cons. 5% »	185727 348372	235 — 235 —	*Verruggio* Augusto di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	*Veruggio* Augusto di Giovanni, minore ecc., come contro.
3.50%	749214	14 —	*Forti* Teresina fu Michele, moglie di Sabatino Antonio fu Aurelio, domic. a Ripalimosani (Campobasso).	*Forte* Teresina fu Michele, moglie ecc., come contro.
Cons. 5%	189126	430 —	Bermond *Enrico-Celestino* fu Gio. Battista, minore sotto la p. p. della madre Bermond Luigia di Pietro, ved. di Bermond Gio. Battista, domic. a Pragelato (Torino).	Bermond *Celestino-Enrico* fu Gio. Battista, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	74	Cap. 6.000 —	Rinaldi *Maria, Gaetana, Gaetano* e *Carlo* fu Gaetano, minori sotto la p. p. della madre Venturini Emilia ved. Rinaldi.	Rinaldi *Maria-Gaetana* e *Gaetano-Carlo* fu Gaetano, minori, ecc. come contro.
3.50 %	124320	161 —	Bouvier *Angelina Onorina* fu *Onorato Daniele*, minore sotto la p. p. della madre Faure *Germana* fu Giovanni, ved. di Bouvier *Onorato Daniele* e prole nascitura dalla stessa Faure Germana, domic. a Marsiglia (Francia); con usuf. vital. a Faure *Germana* fu Giovanni, ved. di Bouvier *Onorato Daniele*.	Bouvier *Onorina Angelina* fu *Daniele Onorato*, minore sotto la p. p. della madre Faure *Angelica Germana* fu Giovanni, ved. di Bouvier *Daniele Onorato* e prole nascitura dalla stessa Faure *Angelica Germana* domic. a Marsiglia (Francia); con usuf. vital. a Faure *Angelica Germana* fu Giovanni, ved. di Bouvier *Daniele Onorato*.
Cons. 5 %	188616	950 —	Ferraris Iolanda fu Achille, *nubile*, domic. a Mombercelli (Alessandria).	Ferraris Iolanda fu Michele, *moglie di Turola Iacopo*, domic. come contro.
»	288366	150 —	Scolaro Olga, Lorenzo e Lidia, fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Viola *Adele* fu Antonino, ved. Scolaro, domic. a Palermo.	Scolaro Olga, Lorenzo e Lidia fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Viola *Maria-Adele* fu Antonino, ved. ecc. come contro.
»	376178	500 —	Di Fasio Maria Teresa fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Arena *Antonia* fu Michele, ved. di Di Fasio Michele, domiciliata a Montesantangelo (Foggia).	Di Fasio Maria Teresa fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Arena *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
3.50 %	94771	112 —	Clataud *Angelina* fu *Giovanni Luigi*, nubile, domic. a Marsiglia, minore sotto *la legale amministrazione* di sua madre Colomb. Maria Caterina.	Clataud *Maria Filippina Angela* fu *Luigi*, minore sotto *la p. p.* della madre Colomb. Maria Caterina, domic. a Marsiglia.
»	456561	35 —	Clataud *Angelina* fu *Giovanni Luigi*, moglie di Barral Giovanni Battista, domic. a Ferrils (Torino).	Clataud *Maria Filippina Angela* fu *Luigi*, moglie ecc. come contro.
»	564846	70 —	Laviano Lucia di Nicola, moglie di *Mancini Costantino*, domic. a Melfi (Potenza).	Laviano Lucia di Nicola, moglie di *Mancino Costantino*, domic. come contro.
»	658512	70 —	Laviano Lucia di Nicola moglie di *Mancini Michele* domic. a Melfi (Potenza).	
Cons. 5 %	139231	160 —	Giribaldi Vincenzo fu Vincenzo, *minore sotto la p. p. della madre Sciorato Maria, ved. di Giribaldi Vincenzo*, domic. a Porto Maurizio; con usuf. vital. a Sciorato Maria fu Giuseppe, ved. di Giribaldi Vincenzo, domic. a Porto Maurizio.	Giribaldi Vincenzo fu Vincenzo domic. a Porto Maurizio; con usuf. vital. come contro.
»	141322	1.085 —	Bianchi Matilde fu Gerolamo, moglie di Bignone *Edoardo* fu Giovanni, domic. a Cogoleto (Genova), vincolata.	Bianchi Matilde fu Gerolamo, moglie di Bignone o *Felice Edoardo* fu Giovanni, domiciliata come contro, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1257	Cap. 2.800 —	Lotti Alba fu Modesto, minore sotto la p. p. della madre Barletti *Maria Raffaella*, ved. Lotti.	Lotti Alba fu Modesto, minore sotto la p. p. della madre Barletti *Raffaella* ved. Lotti.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 gennaio 1927.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.